

CODAG. 338	ABI/CAB /	SUB	PROD 00339	AGENZIA SANGUIGNI MARCELLO	NUMERO POLIZZA 3381400100043	SOSTITUISCE POLIZZA N. 3381400100022
---------------	--------------	-----	---------------	-------------------------------	---------------------------------	---

CONTRAENTE HERASMUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOMICILIO VIA SANTA MARIA CERQUITO - 04023 - FORMIA (LT)	PARTITA IVA/COD.F. 01479550590
---	---------------------------------------

DECORRENZA dalle ore 24:00 del 23/04/2020 Tacito Rinnovo: SI	SCADENZA PRIMA RATA dalle ore 24:00 del 09/01/2021	TERMINE CONTRATTO dalle ore 24:00 del 09/01/2021	PAGAMENTO DEL PREMIO Rata Annuale
--	---	---	---

COASSICURAZIONE: NO	QUOTA ASSIMOCO: 100%
----------------------------	-----------------------------

RISCHIO COMUNE / COASS. INDIRECTA	---	COMPAGNIA	---
RISCHIO COMUNE / COASS. INDIRECTA	---	COMPAGNIA	---

	NETTO	ABBUONO	TASSE	TOTALE
PREMIO ALLA FIRMA	872,52	640,56	51,63	283,59
RATE SUCCESSIVE	1.226,99		273,01	1.500,00

Fanno parte integrante del presente contratto:
 • la presente scheda composta di 2 pagine;
 • gli allegati Mod.: X000, allegato RPI.
 Tutti i documenti contrattuali richiamati dalla presente scheda, compresa la scheda stessa, possono essere stampati in modalità fronte/retro a condizione che il retro sia occupato dalla pagina numericamente successiva a quella presente sul fronte. Diversamente il retro deve essere lasciato in bianco e qualsiasi dichiarazione ivi riportata è da intendersi nulla e senza effetto.

ASSIMOCO S.p.A.

HERASMUS
 Società Cooperativa Sociale
 Via S. Maria Cerquito - EX ENAOLI
 04023 FORMIA (LT)

[Handwritten Signature]

Dichiarazioni del Contraente: 01479550590

• Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1892, 1893, 1894, del Codice Civile il contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e per l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese.

Il contraente dichiara altresì:

- di non aver avuto, in relazione ai rischi assicurati, polizze annullate in seguito a sinistri;
- di non aver in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Ogni deroga, modificazione, integrazione alle dichiarazioni che precedono deve risultare per iscritto.

HERASMUS
 Società Cooperativa Sociale
 Via S. Maria Cerquito - EX ENAOLI
 04023 FORMIA (LT)
 Partita IVA: 01479550590

Il contraente dichiara di ricevere e accettare:

- il Dip (Documento Informativo Precontrattuale), il Dip Aggiuntivo, ove previsti, e le condizioni di assicurazione che regolano il presente contratto contenute nel Mod. D 488 CG 01 - Ed. 05/2008 e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza;

- la Nota informativa sulla privacy MOD D/V INF CONS 2016/679 (ED. I I 2018) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di polizza riportate sul Mod.: D 488 CG 01 - Ed. 05/2008 ;

Durata e proroga del contratto; Recesso in caso di sinistro; Obblighi in caso di sinistro; Esagerazione dolosa del danno; Riduzione e reintegro delle somme assicurate; Gestione delle vertenze di danno; Spese legali; Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri; Gestione del sinistro; Recupero delle somme.

HERASMUS
 Società Cooperativa Sociale
 Via S. Maria Cerquito - EX ENAOLI
 04023 FORMIA (LT)
 Partita IVA: 01479550590

Contratto emesso a TERRACINA il 28/04/2020

IL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO IL **30 APR. 2020**

L'ESATTORE

[Handwritten Signature]



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
 MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.
 Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
 Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)
 Capogruppo del Gruppo Assimoco
 *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Allegato RPI

COD.AG. 338	ABI/CAB	SUB	PROD 00339	AGENZIA SANGUIGNI MARCELLO	NUMERO POLIZZA 3381400100043	SOSTITUISCE POLIZZA N. 3381400100022
----------------	---------	-----	---------------	-------------------------------	---------------------------------	---

Polizza soggetta a regolazione del premio secondo lo schema seguente

Regolazione premio: Annuale

Data scadenza prossima regolazione: 09/01/2021

VIA SANTA MARIA CERQUITO 4023 FORMIA LT

Sezione Responsabilita' Civile	Tasso per mille	Premio anticipato	Premio minimo acquisito	Descrizione elemento variabile	Valore
Responsabilita' Civile Verso Terzi	1,274	0,00	1.019,00	INTROITI/FATTURATO	800.000
Responsabilita' Civile prestatori opera - RCO	0,260	0,00	207,99	INTROITI/FATTURATO	800.000
Responsabilita' Civile Verso prestatori di lavoro					

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE

HERASMUS
Società Cooperativa Sociale

Via S. Maria Cerquito - Ex EINACLI
4023 FORMIA (LT)
Tel. 0773 550 590

ASSIMOCO S.p.A.

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

COD.AG. 338	ABI/CAB	SUB	PROD 00339	AGENZIA SANGUIGNI MARCELLO	NUMERO POLIZZA 3381400100043	SOSTITUISCE POLIZZA N 3381400100022
----------------	---------	-----	---------------	-------------------------------	---------------------------------	--

ALLEGATO: MOD. X000

Condizioni particolari aggiunte:

Con il presente allegato si da e si prende atto che, fermo restando quanto riportato nell'Atto costitutivo, le principali attività svolte sono le seguenti:

- Servizio semiresidenziale (n.1 centro diurno);
- Servizio residenziale (n.2 case famiglia rispettivamente denominate "Casa di Annamaria" e "Casa di Giovanna" situate all'interno del complesso ex Enali);
- Assistenza domiciliare;
- Attività in conto terzi (di tipo produttivo)
- Agricoltura sociale;
- Home Care Premium;
- Tirocini: curricolari, extracurricolari, per disabili, universitari, scuole superiori, Dipartimento Salute Mentale;
- Orientamento e formazione professionale;
- Servizio civile universale;
- Messa alla prova per minori in convenzione con il Ministero di Grazie e Giustizia;
- Lavori di pubblica utilità in convenzione con il Tribunale di latina e Frosinone.

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE

HERASMUS
Società Cooperativa Sociale
Via S. Maria Cerquito - EX ENALI
04024 FORMIA (VT)
Partita IVA 01 479 550 590

ASSIMOCO S.p.A.

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

Assicurazione Responsabilità civile verso terzi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: "POLIZZA RC DELLA COOPERAZIONE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

RC DELLA COOPERAZIONE è una polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti destinata ai settori della cooperazione sociale, consorzi cooperativi sociali, associazioni di volontariato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'assicurazione copre:
- ✓ **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**
- ✓ Sono garantiti i danni involontariamente provocati a persone (morte e lesioni corporali) e/o a beni tangibili (danneggiamenti di cose e/o animali).
- ✓ **Responsabilità civile verso operai (RCO)**
- ✓ Sono garantiti gli infortuni sul lavoro (morte e lesioni corporali) subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro subordinato e parasubordinato per cui è obbligatorio il versamento dei contributi INAIL.
- ✓ Il prodotto offre, sempre operanti, specifiche estensioni di garanzia per il cui dettaglio di rimanda a DIP aggiuntivo.
- ✓ L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * Ai fini dell'assicurazione RCT Non sono considerati terzi:
- * a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- * b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL
- * c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) nonché l'Amministratore quando l'evento dannoso sia conseguente alla sua partecipazione diretta all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.
- * d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo.
- ! RCO: l'assicurazione non opera quando l'Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

COD.AG. 338	ABI/CAB	SUB	PROD 00339	AGENZIA SANGUIGNI MARCELLO	NUMERO POLIZZA 3381400100043
DICHIARANTE HERASMUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		CODICE FISCALE 01479550590		DOMICILIO VIA SANTA MARIA CERQUITO - 4023 - FORMIA (LT)	

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

Domande della società	Risposte - dichiarazioni dell' Assicurando
Ritiene che il contratto sia adeguato a garantire il patrimonio - intendendosi per tale i beni immobili e i beni mobili suoi personali e/o della sua Azienda - dalle pretese di risarcimento avanzate da un terzo, in conseguenza di un danno provocato nell'esercizio dell'attività professionale, artigianale, commerciale e/o di servizi svolta da lei e/o dalla sua Azienda?	SI - E' adeguato
Ritiene che il contratto sia adeguato a proteggere lei (in qualità di imprenditore/artigiano/libero professionista) e/o la sua Azienda in tutti i momenti e le fasi dell'attività esercitata?	SI - E' adeguato
Ritiene che il contratto sia adeguato a proteggere lei (in qualità di imprenditore/artigiano/libero professionista) in conseguenza dei danni provocati e/o subiti dal personale dipendente e non dipendente utilizzato per lo svolgimento dell'attività esercitata?	SI - E' adeguato
Ritiene che il contratto sia adeguato e conforme in base al suo reddito personale e/o alle capacità economiche della sua professione/azienda all'esborso economico al quale la sua stipulazione la impegna?	SI - E' adeguato
Ritiene che - pur avendo già stipulato contratti con le medesime caratteristiche - il presente contratto sia adeguato ad integrare e/o migliorare questi ultimi?	SI - E' adeguato
Ritiene che le garanzie, i massimali assicurati, le franchigie e/o gli scoperti, le esclusioni/limitazioni previsti e di cui è stato informato prima della sottoscrizione del contratto, siano adeguati e conformi alle sue attese e/o necessità?	SI - E' adeguato
E' consapevole che il massimale per la garanzia base Responsabilità Civile verso Terzi e i massimali per le garanzie aggiuntive da lei prescelte sono costituiti da un importo monetario predefinito e che tali importi rappresentano il massimo esborso erogato dalla Società? Ritiene tali importi adeguati e conformi alle sue attese e/o necessità?	SI - E' adeguato
Ritiene che le franchigie e/o gli scoperti previste dal contratto - i cui importi sono a suo totale carico - le siano state adeguatamente illustrate e spiegate prima della stipulazione del contratto stesso?	SI - E' adeguato
La polizza può essere emessa anche con durata pluriennale a fronte di uno sconto sul premio. Secondo quanto disposto dall'art. 1899 C.C. Lei rinuncia però alla possibilità di dare disdetta al contratto, riacquistando tale diritto al raggiungimento della scadenza della polizza, per i successivi rinnovi annui, se previsti. Ritiene che questa opzione sia adeguata alle sue esigenze?	SI - E' adeguato

Il contratto risulta adeguato alle esigenze assicurative e previdenziali del Dichiarante sulla base delle informazioni da Lui fornite.

Fermo il resto.

L'INTERMEDIARIO



HERASMUS U.S.
Società Cooperativa Sociale
Via S. Maria Cerquito - Ex ENAOLI
4023 FORMIA (LT)
Partita IVA 01479550590

Lo spazio sottostante è stato lasciato volutamente in bianco. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sullo stesso è da intendersi nulla e senza effetto.

Polizza n.3381400100043

**CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO
DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI**

Preso atto dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, riportata in documento separato che dichiaro di aver ricevuto, e consapevole degli effetti del rifiuto del consenso:

acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali di cui alla lettera A)

acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B)

Luogo e Data:

TERRACINA, 28/04/2020

Codice fiscale: 01479550590

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato:

HERASMUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Firma 
HERASMUS
Società Cooperativa Sociale
Via S. Maria Celiquito - Ex Bivona
04023 FORMIA (LT)
Partita IVA 01 479 550 590

COD.AG.: 338 PROD: 00339

AGENZIA: SANGUIGNI MARCELLO

NUM. POLIZZA: 93381400100043

SOTTOSCRITTORE

NOMINATIVO: HERASMUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

P. IVA: 01479550590

DOMICILIO: VIA SANTA MARIA CERQUITO, FORMIA (LT)

La informiamo che i suoi dati personali in qualità di contraente e/o assicurato saranno raccolti al fine di adempiere alle disposizioni normative in vigore (Regolamento UE 2016/679, art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni Private e art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018) che obbligano Assimoco e i propri intermediari a "proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze del contraente e/o assicurato" e, a tal fine, ad acquisire dal contraente nella fase precontrattuale "notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato".

Le informazioni rilasciate nel contesto di tale questionario vengono analizzate e trattate con strumenti automatizzati al solo fine di adempiere all'obbligo di proporre contratti assicurativi coerenti con le sue caratteristiche, richieste ed esigenze. In ogni caso, si precisa che tale trattamento non comporta le decisioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero "decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producono effetti giuridici che la riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona".

Il trattamento dei suoi dati personali per tale finalità si fonda sull'art. 6.1.b) del Regolamento UE 2016/679 ("[...] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso") e sull'art. 6.1.c) del Regolamento UE 2016/679 ("[...] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"), in quanto il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali e per adempiere ad un obbligo di legge a cui sono soggetti Assimoco ed i propri intermediari. Il conferimento dei suoi dati personali per tale finalità risulta, infatti, necessario per poterle erogare i servizi e/o i prodotti assicurativi coerenti con le sue caratteristiche, richieste ed esigenze secondo le modalità previste dalla menzionata normativa in materia assicurativa. Nel caso in cui lei non desideri fornire le informazioni richieste, conformemente a quanto previsto dall'art. 58.5 del Regolamento IVASS n. 40/2018, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione contenente l'avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze.

Le confermiamo che i dati personali da lei conferiti compilando tale documento non verranno utilizzati per ulteriori finalità; a titolo esemplificativo, essi non verranno utilizzati per finalità di marketing, né per inviarle comunicazioni promozionali personalizzate ("profilazione").

I suoi dati personali saranno conservati da Assimoco per 5 anni dal loro conferimento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 67.1 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Per ogni ulteriore informazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si rimanda all'informativa privacy già fornita, che si intende qui integralmente richiamata.

SCHEDA CLIENTE – PERSONA GIURIDICA


Informazioni da rilevare	Risposte – dichiarazioni del Cliente
Fatturato totale annuo	Micro dimensioni (fatturato compreso fino a 2 mln euro)
Numero di addetti	Piccola (10 < addetti <= 50)
Categoria Cliente	Cooperazione sociale

Si rammenta che la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative si basa sulle informazioni fornite dal Cliente, come riepilogate nel presente documento. Si invita, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Si ricorda, inoltre, che la polizza oggetto di valutazione prevede massimali/somme assicurate per ciascuna garanzia, nonché limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e periodi di carenza, che sono riportati nella documentazione precontrattuale e che si invita a leggere con attenzione al fine di verificarne la corrispondenza con le esigenze ed aspettative.

Luogo e data: TERRACINA , 28/04/2020

L'INTERMEDIARIO



IL CLIENTE

HERASMIUS
Società Cooperativa Sicaria
Via S. Maria Cerquito - Ex ENAOLI
04023 FORMIA (LT)
Partita IVA 31 479 550 590

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n.40 del 2 Agosto 2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

RC DELLA COOPERAZIONE

 **Assimoco**
ASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO

Contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti.

**Linea Protezione
Patrimonio**

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO "RC DELLA COOPERAZIONE"

Il presente documento, contenente:

- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia od ad attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato;
- d) le Compagnie le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3 - Cosa non comprende l'assicurazione

In relazione alle garanzie previste all'Art. 1 lettera A) RCT e lettera B) RCO, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) *derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;*
- c) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- d) *derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;*
- e) *derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;*
- f) *verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;*
- g) *direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.*

Art. 4 - Ulteriori limitazioni dell'assicurazione

Dall'assicurazione di cui all'Art. 1 lettera A) RCT, sono inoltre esclusi i danni:

- a) *provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- b) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- c) *da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- d) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;*
- e) *alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume e peso e destinazione non possono essere rimosse;*
- f) *a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno;*
- g) *a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse;*
- h) *cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;*
- i) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**Art. 10 - Estensione della qualifica di terzi**

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera c) sono considerati terzi:

- i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Azienda, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia;
- il personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);

i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall'evento sia derivata un'invaldità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, **con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.**

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Compagnia per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

Art. 11 - Qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Tale estensione presta i suoi effetti sempreché i citati soggetti:

- qualora volontari, siano iscritti nei registri di una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente;
- vengano utilizzati nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo da parte dell'Azienda assicurata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Compagnia per uno o più sinistri anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

Art. 12 - Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera c) sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) i lavoratori non dipendenti della cui opera l'Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione è valida ed operante a condizione che l'Assicurato impieghi detto personale in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Compagnia anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

La Contraente e/o l'Assicurato si impegnano in caso di sinistro, ad inviare entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento, apposita dichiarazione scritta comprovante l'accaduto ed indicante i dati identificati del/i lavoratore/i coinvolti nell'evento dannoso.

Art. 13 - Danni subiti da amministratori

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera c), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali e i danni materiali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte. Tale estensione non opera qualora l'evento dannoso in cui l'amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione diretta all'attività per la quale è prestata l'assicurazione

loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

Resta inteso che il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione RCO rappresenta la massima esposizione per la Compagnia, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e quella RCO.

Tale garanzia è operante a condizioni che i rapporti tra Assicurato, appaltatori e subappaltatori risultino da regolare contratto e/o fatturazione e fermo il diritto di rivalsa della Compagnia per i danni provocati dagli appaltatori e subappaltatori.

Art. 19 - Formazione per persone portatrici di handicap - Utenti delle strutture gestite dall'Assicurato

Premesso che l'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell'ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata:

- per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell'Assicurato;
- per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall'Assicurato.

Si precisa altresì in relazione alle strutture gestite dall'Assicurato quali: scuole materne, asili nidi, centri di assistenza scolastica, doposcuola, attività di tipo ludico/educativo, che gli utenti affidati alla sorveglianza ed assistenza dell'Assicurato sono considerati terzi tra loro.

Art. 20 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) è estesa alle condizioni previste all'Art. 1 punto B), per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto Art. 1 punto B), ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni, da parte dell'Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per la garanzia RCO, che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri, previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

Art. 26 - Proprietà e conduzione dei fabbricati

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera n), l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell'ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Nella definizione di fabbricati si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, i serramenti, le recinzioni e/o i muri di cinta, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le aree verdi e gli alberi anche di alto fusto e le relative strade private.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.

L'assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento, compresi quelli da rigurgito di fogna, sempreché di pertinenza del fabbricato.

Art. 27 - Danni da incendio, scoppio e esplosione

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera c), sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Qualora la presente garanzia fosse prestata anche con polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'Assicurato, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai massimali assicurati con la suddetta polizza.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 28 - Interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende nell'ambito del massimale RCT, i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 29 - Veicoli in sosta

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera e), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) ed agli autoveicoli o motoveicoli di terzi e dei dipendenti, dei soci, degli associati in partecipazione, dei lavoratori parasubordinati e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'Assicurato, stazionanti nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni previsti alla lettera i) dell'Art. 4, quelli da furto, da incendio, conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 30 - Veicoli sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera g), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 31 - Condotture ed impianti sotterranei

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera f), l'assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

condizione che i danni si manifestino durante il periodo di tempo previsto dal contratto in essere con il cliente e comunque non oltre il periodo di validità dell'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti/utenti delle strutture gestite dall'Assicurato, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall'Assicurato a qualsivoglia titolo.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 40 - Cose di proprietà dei dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2 lettera c) è compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei suoi dipendenti e di altre persone menzionate nell'Art. 1 lettera B).

Restano ferme le disposizioni previste agli Artt. 29 "Veicoli in sosta" e 30 "Veicoli sotto carico e scarico", nonché l'esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 41 - Violazione della Legge sulla Privacy (D.Lgs. n.196/2003)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli utenti stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali suddetti, sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto della copertura assicurativa.

L'assicurazione non vale:

- per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della legge 675 del 31/12/96 e di quelli di cui all'Art. 2059 C.C.;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Società assicurata o alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere

La garanzia opera per la RC Personale derivante ai dipendenti dell'Assicurato/Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti in caso di dolo o colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 42 - Visite guidate, prove, dimostrazioni, montaggio e smontaggio di macchinari

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato:

- per i danni corporali subiti da eventuali visitatori quali: clienti, scolaresche e comitive in genere;
- dall'effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o macchinari, sia all'interno che all'esterno dell'area degli impianti produttivi dell'Azienda, nonché presso i clienti.

Tutti i soggetti che partecipano a tale attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali.

Art. 43 - Attività ricreative

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative in genere, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi. Ai fini della presente garanzia assumono la qualifica di terzi anche i partecipanti alle suddette attività.

Art. 44 - Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e di stages. Ai fini della garanzia i partecipanti alle seguenti attività sono considerati terzi come previsto all'Art. 25.

Art. 45 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all'Assicurato in relazione:

- alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;

fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

- e) la garanzia comprende, entro i limiti per sinistro e anno assicurativo indicati e validi per l'Art. 49, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture ove viene esercitata l'attività descritta in polizza, siano esse consegnate o non consegnate.
- f) il massimale RCT rappresenta la massima esposizione della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo di assicurazione.

Art. 49 - Cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera d), l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata a **Euro 1.500,00** per le cose consegnate ed **Euro 500,00** per le cose non consegnate. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere ed alle cose in essi contenute.

Tale garanzia è prestata con i limiti di risarcimento e le franchigie e/o scoperti indicati agli Artt. 55 e 56.

Art. 50 - Distacco di manodopera

Premesso che l'Assicurato può distaccare temporaneamente parte del personale dipendente presso Società controllate e/o collegate, la garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da detto personale nello svolgimento delle mansioni e/o dell'attività per cui è stato comandato.

Art. 51 - Lavori in associazione

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa, Società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le imprese Consorziato e/o Associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

Art. 52 - Smercio al dettaglio di prodotti alimentari

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 4 lettera h), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi:

- a) dai generi alimentari prodotti e venduti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso; ai fini della presente estensione i dipendenti dell'Assicurato sono considerati terzi a tutti gli effetti;
- b) dai generi alimentari non di produzione propria, ma venduti e/o somministrati dall'Assicurato.

L'assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia della polizza, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- limitatamente ai generi alimentari di cui al punto b), derivanti da difetto originario del prodotto;
- alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato;

Il massimale prestato in polizza per questa garanzia rappresenta il massimo risarcimento per ciascun sinistro, per uno o più sinistri imputabili ad una unica causa generatrice (sinistro in serie) e per ogni annualità assicurativa.

MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. 55 - Massimali

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, ferma l'applicazione, nell'ambito del massimale stabilito in polizza, dei limiti di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa di seguito indicati:

150.000,00	per i danni da incendio, scoppio e esplosione (Art. 27)
150.000,00	per i danni da interruzione e sospensione di attività (Art. 28)
50.000,00	per i danni ai veicoli in sosta (Art. 29)
100.000,00	per i danni ai veicoli sotto carico e scarico (Art. 30)
100.000,00	per i danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 31)
100.000,00	per i danni da cedimento o franamento del terreno (Art. 32)
100.000,00	per i danni da inquinamento accidentale (Art. 33)
100.000,00	per i danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 34)
50.000,00	per i danni a cose e/o merci in consegna o custodia (Art. 35)
50.000,00	per i danni da furto attraverso ponteggi e impalcature (Art. 37)
50.000,00	per i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 38)
50.000,00	per i danni da conduzione e gestione impianti (Art. 39)
10.000,00	per i danni a cose di proprietà dei dipendenti (Art. 40)
50.000,00	per i danni da violazione della legge sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003 (Art. 41)
50.000,00	per i danni a cose consegnate e non consegnate (Art. 49)
100.000,00	per i danni dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione (Art. 53)

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 56 - Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione delle seguenti franchigie e/o scoperti:

Franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro:

- per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza
- per i danni ai veicoli in sosta (Art. 29)
- per i danni ai veicoli sotto carico e scarico (Art. 30)
- per i danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 34)
- per i danni a cose e/o merci in consegna o custodia (Art. 35)
- per i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 38)
- per i danni a cose di proprietà dei dipendenti (Art. 40)
- per i danni a cose consegnate e non consegnate (Art. 49)

Scoperto del: 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00:

- per i danni da incendio, scoppio e esplosione (Art. 27)
- per i danni da interruzione e sospensione di attività (Art. 28)
- per i danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 31)
- per i danni da cedimento o franamento del terreno (Art. 32)
- per i danni da inquinamento accidentale (Art. 33)
- per i danni da furto attraverso ponteggi e impalcature (Art. 37)
- per i danni da conduzione e gestione impianti (Art. 39)
- per i danni da violazione della legge sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003 (Art. 41)
- per i danni dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione (Art. 53)

La franchigia e gli scoperti in precedenza indicati rimangono a totale carico dell'Assicurato.

Si conviene che per i sinistri rientranti in franchigia e/o nello scoperto, la Compagnia si impegna ad accertare l'entità dei danni e gestire e definire tutti i sinistri denunciati e l'Assicurato si obbliga a rimborsare i relativi importi alla Compagnia entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta e presentazione della relativa documentazione da parte della stessa Compagnia.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli - per i relativi adempimenti - un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. In tal caso la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 61 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).

Art. 62 - Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 63 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento di premi venuti a

SETTORE	ART.	GARANZIA	LIMITAZIONI	FRANCHIGIA	SCOPERTO	NOTA
<i>RCO</i>	1 punto B			€ 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato		
<i>RCT</i>	10	Estensione della qualifica di Terzi	Escluse le malattie professionali	€ 2.500,00 per ogni sinistro		Deroga art. 2 lettera c)
	27	Danni da incendio, scoppio e esplosione	Limite di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo		10% con il minimo di € 500,00	Deroga art. 4 lettera c)
	28	Interruzione o sospensione di attività	Limite di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo		10% con il minimo di € 500,00	
	29	Veicoli in sosta	Limite di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	150,00 per sinistro		Deroga art. 4 lettera e)

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto (persona fisica o giuridica o altro ente) la cui responsabilità e/o il cui interesse è coperto dal contratto;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni corporali	morte o lesioni personali;
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico che non sia effetto o conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro	<u>RC verso Terzi / Rc verso Prestatori di Lavoro:</u> il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Compagnia	Assimoco S.p.A.
Spese Legali e Peritali	le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza;
Subappaltatore	la persona fisica o giuridica o altro ente cui l'Assicurato ha affidato o subappaltato l'esecuzione di servizi e/o lavori.